



COMUNE DI VIDIGULFO

SETTORE POLIZIA LOCALE

Tel. 0382-69003-5 / 335-6061120

polizialocale@comune.vidigulfo.pv.it



ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

SETTORE	POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA				
N°	17	Prot.	_8554/26	Reg.	607
Oggetto:	Istituzione di n. 14 stalli riservati alla ricarica delle autovetture elettriche in via Trento, via Don P. Rovati, via del Lavoro, piazza Italia e via Moro. Istituzione del divieto di transito dei trattori agricoli in via Trieste, dall'intersezione con via Don P. Rovati in direzione del centro paese, e dell'obbligo, per i trattori provenienti da via Don P. Rovati, di proseguire diritto lungo la medesima via fino all'intersezione con via Padova.				

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

- **Visto** il decreto del Sindaco n. 4 del 02/03/2026, efficace fino alla scadenza del mandato del Sindaco, con il quale, ai sensi degli artt. 107, comma 2, e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), la sottoscritta Vice Commissario Vania Ambrosio è stata nominata Responsabile del Settore Polizia Locale e Sicurezza Pubblica, con attribuzione della responsabilità della gestione e del potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, comma 9, del medesimo decreto legislativo;
- **Considerata** l'esigenza di organizzare la sosta presso le infrastrutture di ricarica nelle aree di via Trento, via Don P. Rovati, via del Lavoro, piazza Italia e via Moro, assicurando la disponibilità degli spazi alle autovetture elettriche che utilizzano il servizio;
- **Ritenuto** necessario riservare a tale funzione complessivamente n. 14 stalli e disciplinarne l'utilizzo, evitando che la sosta di veicoli estranei alle operazioni di ricarica ne impedisca la fruizione;
- **Considerata** l'esigenza di indirizzare il transito dei trattori agricoli lungo via Don P. Rovati fino all'intersezione con via Padova, evitando l'accesso a via Trieste in direzione del centro paese, a tutela della sicurezza e della regolarità della circolazione;
- **Ritenuto** pertanto necessario vietare il transito dei trattori agricoli in via Trieste, a partire dall'intersezione con via Don P. Rovati in direzione del centro paese, e prescrivere ai trattori che percorrono via Don P. Rovati l'obbligo di proseguire diritto sulla medesima via fino all'intersezione con via Padova, senza svoltare in via Trieste verso il centro;
- **Ravvisata**, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico, salvaguardando la sicurezza della circolazione stradale;
- **Richiamati** gli articoli 5, 6, comma 4, 7, 12, 37, 38, 39, 40, 57, 146, 158 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada e s.m.i., con particolare riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 4), e all'articolo 158, comma 1, lettera h-ter);

- **Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., per quanto concerne la segnaletica di prescrizione, i pannelli integrativi e la delimitazione degli stalli;
- **Visto** il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

ORDINA

Per i motivi sopra espressi, che si intendono qui richiamati:

1. Istituzione degli stalli riservati alla ricarica elettrica

L'istituzione di complessivi n. 14 stalli di sosta riservati alle autovetture elettriche durante le operazioni di ricarica, in corrispondenza delle relative infrastrutture, nelle seguenti ubicazioni:

- a) via Trento, parcheggio di fronte al civico n. 7: n. 2 stalli;
- b) via Don P. Rovati, parcheggio di fronte al civico n. 45: n. 4 stalli;
- c) via del Lavoro, di fronte al civico n. 2: n. 2 stalli;
- d) piazza Italia, all'interno del parcheggio: n. 2 stalli;
- e) via Moro, nel parcheggio situato tra il centro sportivo e la farmacia comunale: n. 4 stalli.

2. Obblighi e divieti negli stalli di ricarica

Negli stalli individuati al punto 1 la sosta è consentita alle autovetture elettriche per l'effettuazione della ricarica. È vietata la fermata e la sosta dei veicoli non ammessi alla riserva, nonché delle autovetture elettriche che non effettuano la ricarica, secondo l'articolo 158, comma 1, lettera h-ter), del Codice della Strada.

È vietata la permanenza oltre un'ora dal completamento della ricarica. Il limite di un'ora non si applica dalle ore 23:00 alle ore 07:00, salvo che si tratti di punti di ricarica di potenza elevata, per i quali il limite resta applicabile anche nella fascia notturna, ai sensi della disposizione citata.

I conducenti devono collocare i veicoli entro gli stalli delimitati, lasciare accessibili le infrastrutture di ricarica e liberare lo spazio nei termini previsti. La riserva è permanente e non attribuisce un diritto alla sosta ordinaria dei veicoli elettrici al di fuori delle condizioni sopra indicate.

3. Divieto per i trattori agricoli e obbligo di proseguire diritto

È istituito il divieto di transito per le trattatrici agricole di cui all'articolo 57 del Codice della Strada, anche con rimorchio, in via Trieste, dall'intersezione con via Don P. Rovati in direzione del centro paese.

Per i trattori agricoli che percorrono via Don P. Rovati e giungono all'intersezione con via Trieste è istituito il divieto di svoltare in via Trieste verso il centro paese e l'obbligo di proseguire diritto lungo via Don P. Rovati fino all'intersezione con via Padova. L'obbligo di proseguire diritto è riferito all'intersezione con via Trieste; il richiamo a via Padova individua il percorso da seguire lungo via Don P. Rovati.

DISPONE

La trasmissione della presente al Messo Notificatore dell'Ente, il quale è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto, anche mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

La trasmissione della presente all'Ufficio Tecnico Comunale per prendere atto delle modifiche apportate;

L'efficacia delle prescrizioni a decorrere dall'avvenuta posa e adeguamento della relativa segnaletica; per gli stalli riservati alla ricarica, anche a condizione che i punti di ricarica siano attivati e utilizzabili.

L'Ufficio Tecnico Comunale comunica al Comando di Polizia Locale l'avvenuta attuazione e la relativa data.

Le precedenti disposizioni incompatibili sono abrogate limitatamente alle ubicazioni e alle prescrizioni oggetto del presente provvedimento.

AVVERTE

Gli utenti della strada sono tenuti a osservare le prescrizioni di circolazione e di sosta rese note mediante la prescritta segnaletica.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. La rimozione dei veicoli è disposta nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 159 del medesimo Codice.

Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Commissario Ambrosio Vania.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, secondo le modalità previste dalla legge;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

Vidigulfo, lì 15/10/2026

Vice Commissario Ambrosio Vania
Responsabile del Servizio di Polizia Locale



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Ambrosio Vania".